

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6540

DEL 20.11.08

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/H (comparto olivicolo-oleario) - Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Carta Maria Rimedia (prot. n. 3773 del 21/03/2008) - Rigetto.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/H (comparto olivicolo-oleario) - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Carta Maria Rimedia avverso il provvedimento prot. n. 2831 del 18/02/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha comunicato alla Ditta la decurtazione di 10 punti di premialità precedentemente attribuiti per l'asserita adesione ad una organizzazione di filiera;
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 18593 del 02/10/2008;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6540

DEL 20.11.08

ESAMINATO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 14579 del 14/11/2008;

PREMESSO che al punto 4.3 della domanda di accesso ai benefici in oggetto la Ditta ha dichiarato che "l'impresa aderisce all'Organizzazione di filiera "enopolio - Cooperativa Sociale di Senorbi". Sulla base della suddetta dichiarazione, alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti di priorità;

PREMESSO che successivamente, in sede istruttoria, è stato rilevato che detta Cooperativa opera nel comparto vitivinicolo. Pertanto, poiché l'organizzazione di filiera alla quale la Ditta aderisce non è attinente al comparto per il quale essa ha richiesto il finanziamento (settore olivicolo-oleario), il 18/02/2008 il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta la decurtazione dei 10 punti di priorità precedentemente attribuiti;

RITENUTO che il punteggio premiante previsto dal punto 7 del bando ("Criteri di selezione") debba essere attribuito solo alle aziende che aderiscono a una organizzazione di filiera attinente il comparto per il quale esse richiedono il beneficio;

CONSIDERATO che tale interpretazione è confermata dalla circolare dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura n. 19820/VII.1.2 del 13/04/2007, dalla quale si evince che, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante, l'appartenenza ad un organismo di filiera rileva solo se quest'ultimo opera nello stesso comparto per il quale l'azienda chiede il contributo;

VISTO l'art. 11 del bando, il quale dispone che "*La verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda.*";